

SETTORE STUDI

QUESITI E MATERIALI

Tributari



17.07.23

Quesito Tributario n. 50-2023/T. Agevolazioni “prima casa” – prepossidenza di abitazione acquistata prima del 22 maggio 1993 - nuovo acquisto in diverso Comune

Risposta del 6 luglio 2023

Si prospetta la seguente fattispecie: un cliente sta acquistando da una società un immobile nel comune di Milano per il quale vorrebbe chiedere l'IVA agevolata per la “prima casa” ma è già proprietario di un’abitazione, in Comune diverso, acquistata da società prima del 22 maggio 1993.

Posto ciò, si chiede di conoscere se il cliente possa chiedere le agevolazioni “prima casa” per l’acquisto IVA di Milano, pur essendo già proprietario di abitazione in comune diverso, acquistata da società nel novembre 1992 senza di fatto aver formalmente richiesto le agevolazioni “prima casa” oppure deve impegnarsi a trasferire l’immobile precedente entro un anno dall’attuale acquisto.

Si precisa, altresì, che nell’atto di provenienza del 13 novembre 1992 era scritto: “agli effetti del d.P.R 633/1972 le parti danno atto che il presente contratto è soggetto al pagamento dell’IVA, con aliquota ridotta, trattandosi della prima vendita di porzione immobiliare ad uso abitazione, non di lusso, da parte di impresa costruttrice”.

La Nota II-bis all’art. 1 della Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 131/1986, tra le condizioni necessarie ai fini dell’applicazione delle agevolazioni “prima casa”, prevede, alla lett. c), che «nell’atto di acquisto l’acquirente dichiari di non essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con le agevolazioni di cui al presente articolo ovvero di cui all’articolo 1 della legge 22 aprile 1982, n. 168, all’articolo 2 del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 5

aprile 1985, n. 118, all'articolo 3, comma 2, della legge 31 dicembre 1991, n. 415, all'articolo 5, commi 2 e 3, dei decreti-legge 21 gennaio 1992, n. 14, 20 marzo 1992, n. 237, e 20 maggio 1992, n. 293, all'articolo 2, commi 2 e 3, del decreto-legge 24 luglio 1992, n. 348, all'articolo 1, commi 2 e 3, del decreto-legge 24 settembre 1992, n. 388, all'articolo 1, commi 2 e 3, del decreto-legge 24 novembre 1992, n. 455, all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, e all'articolo 16 del decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 243».

Peraltro, ai sensi del comma 4-bis della Nota II-bis appena cit., «*l'aliquota del 2 per cento si applica anche agli atti di acquisto per i quali l'acquirente non soddisfa il requisito di cui alla lettera c) del comma 1 e per i quali i requisiti di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma si verificano senza tener conto dell'immobile acquistato con le agevolazioni elencate nella lettera c), a condizione che quest'ultimo immobile sia alienato entro un anno dalla data dell'atto. In mancanza di detta alienazione, all'atto di cui al periodo precedente si applica quanto previsto dal comma 4».*

Postò ciò, la questione che in questa sede viene in rilievo è se possa considerarsi ostantiva al conseguimento dell'agevolazione "prima casa" la titolarità di un'abitazione, ubicata in un Comune diverso rispetto a quello ove è situata quella oggetto del nuovo acquisto, acquistata con aliquota ridotta IVA prima del 22 maggio 1993.

La dottrina, in un momento, tra l'altro, successivo all'entrata in vigore del comma 4-bis della Nota II-bis innanzi cit., ha ammesso la possibilità di «richiedere l'agevolazione anche se il soggetto è proprietario di un immobile acquistato dal costruttore, con l'aliquota Iva del 2% o del 4%, anteriormente al 22.5.1993. All'epoca, infatti, tali aliquote costituivano la tassazione ordinaria per i trasferimenti di case di abitazione non di lusso da parte dei costruttori. Per gli acquisti effettuati a partire da tale data, invece, l'applicazione dell'aliquota nella misura ridotta del 4% (subordinata alla sussistenza dei requisiti per ottenere l'agevolazione prima casa) è preclusiva dell'ottenimento di una nuova agevolazione (n. 21 Iva/tab/A/II, § 1)»[1]. Non avendo usufruito dell'agevolazione "prima casa" - rileva altro autore- «la preclusione all'applicazione del beneficio fiscale non scatta per i soggetti che hanno goduto dell'aliquota ridotta IVA (2% e, successivamente, 4%) a seguito di cessioni effettuate da imprese costruttrici nei loro confronti fino al 21 maggio 1993»[2].

Anche altra dottrina[3], esaminando il presupposto della "impossidenza" di altra abitazione acquistata con l'agevolazione "prima casa", ha sottolineato che «(...) f) non è ostantiva al conseguimento dell'agevolazione "prima casa" la titolarità (per intero o *pro quota*, del diritto di proprietà o di diritti reali di godimento) di una casa (ubicata in un Comune diverso rispetto a quello ove è sita quella oggetto del nuovo acquisto) che sia stata comprata con emissione di fatture ad aliquota Iva del 2 o del 4 per cento prima del 22 maggio 1993, data di entrata in vigore dell'articolo 16, comma 4, d.l. 22 maggio 1993, n. 155; invero, fino a tale data, si ebbe una riduzione dell'aliquota Iva, rispetto a quella ordinariamente applicabile (non per il ricorrere in capo all'acquirente di quei medesimi presupposti che erano allora richiesti al fine di ottenere, nel caso di atto soggetto a imposta di registro, l'applicazione dell'agevolazione "prima casa", ma) per il fatto che il contratto stipulato avesse certe sue proprie caratteristiche. Solo, dunque, con il d.l. 155/1993, che dispose, per gli atti soggetti a Iva, l'applicazione dell'aliquota Iva agevolata al ricorrere dei medesimi presupposti che permettevano l'applicazione della agevolazione "prima casa" per gli atti soggetti a imposta di registro, si può tecnicamente parlare di un acquisto avvenuto con l'agevolazione "prima casa" e, quindi, di un acquisto impeditivo della reiterazione dell'agevolazione in parola, fino a che il contribuente mantenga la titolarità dei beni acquistati in passato con l'agevolazione medesima»[4].

In senso favorevole al contribuente si è espressa anche taluna giurisprudenza di merito[5], analizzando il caso in cui- come si precisa nella pronuncia - «veniva notificato al ricorrente l'avviso di liquidazione emesso ai sensi dell'art. 1, della Tariffa, Parte prima allegata al D.P.R. n. 131 del 1986, D.M. del 2 agosto 1986 e dell'ulteriore normativa richiamata nell'avviso, a seguito dell'aliquota agevolata IVA, per insussistenza dei requisiti per godere dell'agevolazione fiscale "prima casa", in quanto, alla data di stipula dell'atto (...) del 2008 (...) per l'acquisto di immobile ubicato nel Comune di

Basiglio Milano, il contribuente risultava già proprietario, per la quota di ½ dei diritti di proprietà di altra casa di abitazione nel Comune di Bassano del G., (...) acquistato con atto registrato (...) in data 13 dicembre 1991 (...) per il quale - secondo l'interpretazione dell'ufficio - il contribuente aveva già usufruito delle agevolazioni fiscali prima casa. Pertanto, per la compravendita oggetto della presente controversia (rogito del 2008), per l'ufficio, l'acquirente non poteva beneficiare delle aliquote agevolate, come richieste, bensì erano da applicare le aliquote ordinarie (...».

In particolare, la CTR ha ritenuto «l'operato dell'ufficio non corretto, in quanto, per l'atto stipulato nel 2008, spettavano a pieno titolo, le agevolazioni "prima casa", in quanto sussistevano tutti i requisiti di legge per usufruire i benefici fiscali. Ciò, perché, con l'acquisto della prima casa sotto i riflettori del controllo vanno esaminati i requisiti che l'acquirente dell'immobile - persona fisica - deve possedere (...) mentre per la legge Tupini i requisiti vertono l'immobile, oggetto di acquisto». Secondo la CTR «i soggetti che hanno acquistato la propria abitazione da imprese costruttrici sulla base della normativa vigente al 22 maggio 1993, non hanno neppure formalmente usufruito delle agevolazioni c.d. "prima casa", presupposto al quale l'art. 7 della L. n. 448 del 1998 subordina l'attribuzione del credito d'imposta. Risulta infine corretta la richiesta delle agevolazioni Tupini sull'atto stipulato nel 1991, e le agevolazioni della "prima casa" sull'atto stipulato nel 2008. Le agevolazioni della "prima casa" nulla hanno a che vedere con le agevolazioni di cui alla "legge Tupini", art. 13 della L. n. 408 del 1949. L'ufficio non può negare i benefici della "prima casa" sull'acquisto avvenuto il 10 marzo 2008 (...). Ciò perché, una cosa sono le agevolazioni della legge Tupini, altra cosa sono le agevolazioni della prima casa. Le due agevolazioni sono indipendenti fra loro e, quindi, autonome e possono essere invocate separatamente dal contribuente qualora sussistano, per ognuna di essa, i relativi presupposti. Ogni atto notarile è autonomo e quindi risulta corretta l'applicazione dell'IVA nella misura del 4% per l'atto notarile riguardante l'immobile di Bassano del Grappa, come legge Tupini e l'aliquota del 4% per la "prima casa" per l'atto notarile riguardante l'immobile di B., tenuto conto altresì che la legge "prima casa" non preclude i benefici della legge Tupini, qualora quest'ultima sia stata già invocata e goduta»[6].

Alla stregua della dottrina e della giurisprudenza di merito fin qui richiamate, nonchè dello stesso tenore letterale della lett. c) della Nota II-bis cit., non vi sarebbero ragioni per considerare ostativa al conseguimento dell'agevolazione "prima casa" la titolarità di un'abitazione, ubicata in un Comune diverso rispetto a quello ove è sita quella oggetto del nuovo acquisto, acquistata con aliquota ridotta IVA prima del 22 maggio 1993, posto che la stessa non è stata acquistata con le agevolazioni "prima casa" elencate nella lett. c) della predetta Nota II-bis.

Ferma restando l'assenza di una posizione dell'Amministrazione finanziaria secondo la quale sarebbe ostativa al conseguimento dell'agevolazione "prima casa" la possidenza di un'abitazione acquistata con aliquota ridotta IVA, prima del 22 maggio 1993, situata in un Comune diverso rispetto a quello ove è sita quella oggetto del nuovo acquisto, non può sottacersi che la stessa Agenzia delle entrate, richiamando le posizioni di "apertura" assunte in passato in tema di credito di imposta[7] e di pertinenze[8], ha riconosciuto- con una risposta ad interpello- l'applicabilità delle agevolazioni "prima casa", ai sensi del comma 4-bis cit., nel diverso caso del prepossesso, nel medesimo Comune di residenza, di un'altra abitazione non acquistata con le agevolazioni "prima casa" elencate nella lett. c) della predetta Nota II-bis in quanto acquistata con atto soggetto ad aliquota Iva al 4% prima del 22 maggio 1993 (sussistendo però, all'epoca dell'acquisto, i requisiti successivamente prescritti dalla normativa sulle agevolazioni "prima casa"), a condizione che l'abitazione preposseduta venga alienata entro l'anno dal nuovo acquisto agevolato.[9]

Va, tuttavia, osservato che le argomentazioni dell'Agenzia delle entrate contenute nel suddetto documento di prassi- peraltro non chiarissime- si riferiscono alla condizione di cui alla lett. b) della Nota II-bis cit.; ciò, pertanto, potrebbe leggersi, a contrario, nel senso che per la stessa Amministrazione finanziaria non è ostativa al conseguimento dell'agevolazione "prima casa"- ai

sensi della lett. c) della nota II-bis cit.- la titolarità di un'abitazione, ubicata in un Comune diverso rispetto a quello ove è situata quella oggetto del nuovo acquisto, acquistata con aliquota ridotta IVA prima del 22 maggio 1993.

Debora Fasano

[1] Santarcangelo, *Tassazione degli atti notarili*, Milano, 2022, 1931.

[2] F. D'Alfonso, *L'agevolazione IVA "prima casa"*, in *L'IVA*, n. 5, 1 maggio 2020, p. 37, consultabile in *Banca dati "One fiscale"*.

[3] Busani, *Imposta di registro. Imposte ipotecaria e catastale. Imposta sostitutiva per i finanziamenti. Imposta sulle transazioni finanziarie*, Milano, 2022, p. 1666-1667.

[4] Così Busani, *op. cit.*, pp. 1666-1667. Il medesimo autore pare contraddirsi poco più avanti (v. pp. 1705-1706), quando, nel paragrafo su "la "impossidenza redimibile" nell'anno posteriore al nuovo acquisto agevolato: la *ratio* del comma 4-bis della Nota II-bis", chiedendosi se sia redimibile la mancanza del requisito della "novità" dell'agevolazione, afferma che «qualora un contribuente proceda all'acquisto a titolo oneroso di un'altra abitazione, ma si trovi ad essere già titolare di un diritto su un'abitazione compreso tra quelli menzionati nella Nota II-bis, comma 1, lett. c) (vale a dire: un diritto acquistato a titolo oneroso con l'agevolazione "prima casa" tempo per tempo vigente dalla legge 168/1982 in avanti)»- precisando, sul punto, in nota (n. 1702), che a questo caso deve parificarsi: «(...) il caso della prepossidenza di una casa non acquistata con l'agevolazione "prima casa" in quanto si tratti di una casa venduta da un'impresa costruttrice anteriormente al 22 maggio 1993, data di entrata in vigore del d.l. 22 maggio 1993, n. 155 (convertito dalla legge 19 luglio 1993, n. 243), il quale introduce l'aliquota Iva agevolata per l'acquisto della "prima casa" (cfr. in tal senso la Risposta a interpello n. 377 del 10 settembre 2019, (...)): anteriormente al 22 maggio 1993, l'aliquota Iva agevolata (allora fissata nel 2 per cento, poi elevata al 4 per cento dal 1° gennaio 1989 dal d.l. 2 marzo 1989, n. 69, convertito in legge 27 aprile 1989, n. 154) era applicabile alla cessione dei fabbricati abitativi di nuova costruzione di cui all'art. 13, legge 2 luglio 1949, n. 408 (cosiddetta "legge Tupini"), effettuata da un'impresa costruttrice, a prescindere dal fatto che l'acquirente avesse i requisiti per l'acquisto della "prima casa"» - , «al nuovo acquisto può, dunque, applicarsi (ricorrendone tutti gli altri presupposti) l'aliquota d'imposta agevolata "a condizione che" il diritto "preposseduto" "sia alienato entro un anno dalla data" del nuovo acquisto agevolato».

In un momento, invece, antecedente all'entrata in vigore del comma 4-bis della Nota II-bis cit., v. Trabace, *Le imposte indirette nell'attività notarile. Iva, registro, ipotecaria e catastale*, Milano, 2012, 125, il quale afferma che «Le agevolazioni competono nei seguenti casi: (...) g) Soggetto titolare di casa di abitazione acquistata da impresa costruttrice anteriormente al 22 maggio 1993, fruendo dell'aliquota Iva ridotta, che acquista altra casa situata in altro Comune» (rinviano in nota alla circ. 19/E/2001, 1.2.). Il medesimo autore (Trabace, *Appunti sulle agevolazioni "prima casa"*, 2011, rinvenuto in rete), anche in una precedente occasione, fa l'esempio del "soggetto titolare di casa di abitazione acquistata da impresa costruttrice anteriormente al 22 maggio 1993, fruendo dell'aliquota Iva ridotta, acquista altra casa situata in altro comune" e a proposito ritiene che «Può avvalersi delle agevolazioni, purché ricorrano gli altri presupposti, atteso che i soggetti che hanno acquistato la propria abitazione da imprese costruttrici sulla base della normativa vigente fino al 22 maggio 1993, non hanno formalmente usufruito delle agevolazioni c.d. "prima casa". Infatti, anteriormente al 22 maggio 1993 (data di entrata in vigore del D.L. 22 maggio 1993 n. 155 convertito nella L. 19 luglio 1993 n. 243) l'aliquota IVA ridotta si applicava alle cessioni di tutti i fabbricati abitativi di nuova costruzione di cui all'art. 13 della L. 2 luglio 1949 n. 408, effettuate da imprese costruttrici, indipendentemente dal fatto che detti immobili costituissero "prima casa" per l'acquirente. (Cfr. Circ. 19/E/2001, 1.2.) Per gli acquisti di abitazioni da imprese non costruttrici effettuati successivamente al 24 aprile 1982 (data di entrata in vigore della cd legge Formica) l'aliquota IVA ridotta era applicabile sussistendo le condizioni previste dalle norme tempo per tempo

vigenti». Anche tale dottrina pare contraddirsi quando, dopo l'entrata in vigore della disposizione di cui al comma 4-bis della Nota II-bis cit., commentando tale disciplina, afferma, tra le altre cose (v. Trabace, *Formulario fiscale notarile*, Milano, 2019, 56-57), che «Se scopo della norma è quello di agevolare il contribuente nella “sostituzione” dell'unica abitazione posseduta, naturale conseguenza della posizione assunta dell'AE dovrebbe essere l'ampliamento della platea delle fattispecie agevolabili, che prescinda dal regime fiscale applicato all'acquisto dell'immobile preposseduto. Vale a dire che il contribuente possa avvalersi dell'agevolazione, oltre che nel caso in cui l'abitazione da sostituire sia stata acquistata con i benefici “prima casa” a titolo oneroso, anche qualora l'acquisto sia stato effettuato: a) da impresa costruttrice in epoca anteriore al 22 maggio 1993, atteso che prima di tale data l'IVA ridotta per le cessioni effettuate da imprese costruttrici non si considerava IVA “prima casa”; (...) in tutti i casi in cui si rendono applicabili le nuove disposizioni, la mancata alienazione dell'immobile agevolato preposseduto entro l'anno dalla data dell'atto relativo al nuovo acquisto, fa scattare i meccanismi sanzionatori disciplinati dal comma 4 della Nota II-bis), citati, con applicazione dell'imposta di registro in misura ordinaria oltre a una soprattassa del 30 per cento dell'imposta stessa».

[5] CTR Lombardia Milano, sez. III, n. 115 del 21 gennaio 2020.

[6] Fin qui v. CTR n. 115/2020 cit.

[7] Con riguardo al credito di imposta di cui all'art. 7 l. n. 448/1998, nella circ. n. 19/E del 1° marzo 2001, considerato che i soggetti i quali hanno acquistato la propria abitazione da imprese costruttrici sulla base della normativa vigente fino al 22 maggio 1993 non hanno formalmente usufruito delle agevolazioni c.d. “prima casa (presupposto al quale l'art. 7, comma 1, cit. subordina l'attribuzione del credito d'imposta), l'Amministrazione finanziaria ha ritenuto che «tale circostanza non precluda il diritto al beneficio qualora l'acquirente dimostri che alla data di acquisto dell'immobile alienato era comunque in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia di acquisto della c.d. “prima casa”. Ed infatti il mancato riconoscimento, in tali casi, del credito d'imposta provocherebbe una disparità di trattamento fiscale in relazione a situazioni di fatto omogenee». E ciò in quanto «anteriormente al 22 maggio 1993, data di entrata in vigore del decreto legge 22 maggio 1993, n. 155, convertito dalla legge 19 luglio 1993, n. 243, l'aliquota IVA agevolata (2%, elevata al 4% dal 1° gennaio 1989 dal decreto legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito dalla legge 27 aprile 1989, n. 154) era applicabile alle realizzazioni ed alle cessioni di tutti i fabbricati abitativi di nuova costruzione di cui all'art. 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, effettuate da imprese costruttrici, indipendentemente dalla condizione che detti immobili costituissero la c.d. “prima casa” per l'acquirente. A tale principio di carattere generale facevano eccezione le cessioni degli immobili abitativi non di lusso, effettuate da soggetti diversi dalle imprese costruttrici e quelle degli immobili aventi la stessa tipologia edificati prima del 18 luglio 1949. Queste operazioni erano assoggettate all'aliquota IVA ridotta (2%, elevata successivamente al 4%) solo se effettuate nei confronti di persone fisiche nei termini ed alle condizioni indicate nell'art. 2, primo comma, del decreto legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito nella legge 5 aprile 1985, n. 118, concernente le agevolazioni fiscali per l'acquisto della cosiddetta “prima casa”. Soltanto in seguito all'entrata in vigore del citato decreto legge n. 155 del 1993 è stata prevista, in linea generale, analogamente a quanto disposto ai fini dell'imposta di registro, l'applicazione dell'aliquota del 4% alle cessioni di tutti gli immobili abitativi non di lusso, in presenza delle condizioni stabilite dalla nota II-bis all'art. 1 della tariffa, parte prima» cit. (circ. n. 19/E del 2001 cit.).

[8] Con il medesimo documento di prassi (circ. n. 19/E del 2001 cit.) l'Amministrazione finanziaria ha riconosciuto i benefici ‘prima casa’ all'acquisto con atto separato della pertinenza di una casa di abitazione ceduta da un'impresa costruttrice senza applicazione della specifica aliquota IVA ridotta prevista per la c.d. prima casa, prima del 22 maggio 1993. Infatti, si legge nella circolare che «dal richiamo alla lettera a), nella quale sono dettate le condizioni per l'applicazione dell'agevolazione all'immobile acquistato, consegue la esclusione dal beneficio delle pertinenze relative ad un immobile acquistato in regime ordinario. Tuttavia l'agevolazione si rende applicabile, nei limiti sopra

indicati ed alla condizione di seguito specificata, anche quando il bene acquistato con atto separato costituisca pertinenza di una casa di abitazione ceduta da un'impresa costruttrice senza applicazione della specifica aliquota IVA ridotta prevista per la c.d. "prima casa", prima del 22 maggio 1993... In questa ipotesi l'aliquota IVA del 4% si applica alla cessione del bene pertinenziale qualora il proprietario dell'abitazione dimostri che al momento in cui ha acquistato l'immobile abitativo era nella situazione richiesta per usufruire della particolare agevolazione cosiddetta "prima casa". L'esistenza di tale condizione deve essere dichiarata nell'atto di acquisto della pertinenza e deve essere documentata su richiesta degli uffici finanziari». Il riconoscimento del beneficio fiscale - aggiunge la circ. n. 19/E del 2001 cit.- «risponde alle stesse ragioni di equità sostanziale che hanno portato a ritenere che spetti il credito d'imposta cosiddetto "prima casa" nel caso in cui l'immobile alienato sia stato acquistato presso un'impresa costruttrice senza applicazione della specifica agevolazione cosiddetta "prima casa"». L'Agenzia delle entrate è tornata successivamente sul tema (v. circ. n. 31/E del 7 giugno 2010), rilevando, in relazione al caso di acquisto di un box da destinare a pertinenza di un'abitazione non di lusso, acquistata senza fruire delle agevolazioni 'prima casa' in quanto all'epoca dell'acquisto (1978) la normativa vigente non contemplava tale previsione, che «un'interpretazione della disposizione recata dalla Nota II-bis), punto 3, posta in calce all'articolo 1 della Tariffa, Parte Prima, del TUR, strettamente aderente al tenore letterale risulterebbe contraria all'obiettivo che il legislatore ha inteso perseguire attraverso la previsione del regime di favore, che può essere individuato nella volontà di agevolare l'acquisto dell'abitazione non di lusso e delle sue pertinenze, in ossequio ai principi sanciti dall'**articolo 47**, comma II, della Costituzione (...). Alla luce di tali considerazioni, si ritiene che la normativa di favore prevista per la 'prima casa' possa trovare applicazione anche in relazione all'acquisto del bene pertinenziale destinato a servizio di un'abitazione acquisita senza fruire dei suddetti benefici in quanto non ancora previsti dalla normativa vigente al momento del trasferimento».

[9] Così risposta ad interpello n. 377 del 10 settembre 2019.

Debora Fasano



CONSIGLIO
NAZIONALE
DEL
NOTARIATO

note legali

I testi pubblicati sono di proprietà del Consiglio Nazionale del Notariato e ad uso esclusivo del destinatario. La riproduzione e la cessione totale o parziale effettuata con qualsiasi mezzo e su qualsiasi supporto idoneo alla riproduzione e trasmissione non è consentita senza il consenso scritto della Redazione. Ai sensi dell'art. 5 della legge 633/1941 sul diritto d'autore, i testi di legge e degli atti ufficiali dello Stato e delle pubbliche amministrazioni, italiane o straniere, non sono coperti da diritto d'autore; tuttavia l'elaborazione, la forma e la presentazione dei testi stessi si intendono protette da copyright.

CNN Notizie a cura di
Alessandra Mascellaro

Responsabile
Massimiliano Levi

Coordinamento di Redazione
Francesca Minunni, Chiara Valentini

Redazione
Francesca Bassi, Daniela Boggiali,
Chiara Cinti, Mauro Leo,
Annarita Lomonaco

Contatti
cnn.redazione@notariato.it
www.notariato.it
Trasmissione di Notartel
S.p.A.

WWW.NOTARIATO.IT